

**All'attenzione di:**

**Responsabile del Procedimento**

**SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE**

**PROVINCIA DI LECCE**

**Via Umberto I, 13**

**73100 Lecce**

*PEC: ambiente@cert.provincia.le.it*

**REGIONE PUGLIA**

**Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**

*PEC: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it*

**REGIONE PUGLIA**

**Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

*PEC: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it*

**REGIONE PUGLIA**

**Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica**

**Servizio Attività Estrattive**

*PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it*

**REGIONE PUGLIA**

**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana**

*PEC: dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it*

**ARPA Puglia - Direzione Generale**

*PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**ARPA Puglia - DAP Lecce**

*PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**ASL LECCE - Dipartimento di Prevenzione**

*PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it*

**COMUNE DI GALATINA**

**Sig. Sindaco**

***Sigg. Consiglieri Comunali***

***Sig. Responsabile Ufficio Urbanistica***

PEC: protocollo.comune.galatina@pec.it

**COMUNE DI SOLETO**

**Sig. Sindaco**

**Sigg. Consiglieri Comunali Sig.**

**Sig. Responsabile Ufficio Urbanistica**

PEC: eua.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

**e.p.c.**

**Agli Organi di Informazione**

**LORO SEDI**

---

**Galatina, 08 maggio 2025**

**Oggetto:**

**D.Lgs. n.152/2006, L.R. n.26/2022. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo ad un progetto per un impianto di digestione anaerobica per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di biometano, sito in agro di Soleto, Località A.S.I. Galatina/Soleto. Osservazioni. Proponente FOREENERGY SRL (P.IVA 05233280758) con sede legale in Lecce - Via Cicolella n. 3.**

I referenti delle Associazioni su indicate

**PREMESSO CHE**

- la società FOREENERGY S.R.L.S. con sede a Lecce (Le) in via Cicolella n. 3 (p.iva: 05233280758) ha presentato al protocollo della Provincia di Lecce una richiesta di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D-Lgs. 152/2006, relativo al progetto per un impianto di digestione anaerobica di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di biometano, sito in agro di Soleto, Località z.i. Galatina-Soleto;

**CONSIDERATO CHE**

Per il giorno 15 aprile 2025 è stata effettuata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi che il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha indetto quale Autorità competente (A.C.), giusta nota prot. n. 10983 del 13/03/2025, e che in seguito a tale seduta è pervenuto alle associazioni scriventi in modalità sincrona telematica il verbale definito e firmato dal Dirigente.

## LE SCRIVENTI ASSOCIAZIONI PRESENTANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

### PUNTO 1.

Secondo quanto riferito al punto 1. del verbale: “Possibili impatti cumulativi” il Presidente Moschettini dichiara che l’impianto della Società Salento Green srl, è autorizzata, per il trattamento di 20.000 t/a di Forsu, mentre, da variante di progetto su Albo Pretorio Provinciale del 06/09/2024, risulta la richiesta di aumento della potenzialità annua complessiva dell’insediamento da 27.000 tonn/anno (e non 20.000 t/a come riferito sul verbale in questione) a 36.000tonn/anno, oltre 20.000 tonn/anno di sottoprodotti agricoli” in località “LE BRUCIATE”.

Per cui, considerando anche le quantità di trattamento dell’impianto di Calimera Bio già menzionato dal Presidente, il fabbisogno impiantistico nella provincia di Lecce, risulta ampiamente soddisfatto e rende quindi escludente qualsiasi altro impianto compreso quello in oggetto.

Altresì è utile tenere presente che in provincia di Lecce esistono altri impianti analoghi, sia in fase di verifica del progetto che operativi, ne elenchiamo alcuni: Humus s.r.l. con potenzialità di 80.000 tonnellate/anno, da realizzarsi nel Comune di Cutrofiano (Le). Baco Società Agricola s.r.l. con potenzialità di 76.000 tonnellate/anno, da realizzarsi nel Comune di Lequile (Le); Masseria Trapanà, di Lecce – q,tà non pervenuta; OWAC Engineering Company S.R. Mass. Ghietta, di Lecce, di potenzialità complessiva pari a 50.000 t/anno (40.000 t/anno di FORSU e 10.000 t/anno di sfalci e potature).

### PUNTO 2.

Non riteniamo attinenti le prescrizioni - fra l’altro già menzionate nel verbale da altri partecipanti, molto tecniche e poco relative ai dati sanitari, questi di competenza esclusivamente di Asl invece assolutamente mancanti -, indicate dai: CTP Dott. Idelberto Francesco Castorini, Dirigente Dr.ssa Elisa Gabrielli e Direttore S.I.S.P. A.N. Dott. Alberto Fedele - ASL Lecce, nella relazione depositata all’albo provinciale “Parere Asl Lecce del 7/05/2025”.

**Citiamo alcuni esempi.** Al punto 1. Della sua stessa nota Asl scrive:

1. *L’approvvigionamento delle sostanze organiche destinate all’alimentazione dell’impianto dovrà essere esclusivamente all’interno della Provincia di Lecce o in aree strettamente limitrofe ad esse, al fine di ridurre al minimo gli spostamenti dei rifiuti, limitare l’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto su strada e infine promuovere un modello di economia circolare locale. Si ritiene fondamentale un piano dettagliato che documenti l’origine dei materiali, indicando chiaramente i fornitori e le località di raccolta.*
- Le prescrizioni relative (rifiuti di prossimità; identificazione precisa dei rifiuti) sono stati argomenti sollecitati ampiamente dal Presidente Moschettini fin dalla prima CDS e, siccome inevasi, ripetuti nella seconda del 15-04-2025:

*[“Il Presidente prosegue riferendo che le richieste dell’A.C. evidenziate nella seduta precedente e che di seguito si richiamano, sono rimaste, di fatto, inevasi: a) “siano esplicitati, nel rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità, l’origine e il quantitativo previsto di ognuno dei rifiuti da trattare per i quali si chiede l’autorizzazione (sia di FORSU che appartenenti alla categoria di rifiuti speciali)...”]*

Per le prescrizioni di ASL ai punti:

2. *Adottare di misure mitigative del paesaggio, come la piantumazione alberali o altre schermature vegetali, per integrare l'impianto nel contesto territoriale e ridurre l'impatto visivo.*
3. *Si ritiene inoltre necessario che l'impianto debba essere dotato di un sistema di misurazione e monitoraggio in continuo degli odori e dei rumori ed i dati dovranno essere accessibili alle autorità competenti in tempo reale per eventuali verifiche.*
4. *L'azienda deve adottare ogni tipologia di misura utile, per quanto possibile, ad impedire che le esalazioni provenienti dalla frazione umida da processare invadano l'area circostante, sia durante il carico/scarico, sia durante lo stoccaggio dello stesso, che nelle fasi di processamento e stoccaggio del digestato, per evitare contaminazioni olfattive e disturbo ai cittadini nelle aree limitrofe;*

Tali prescrizioni sono ampiamente trattati dal Parere integrativo ARPA – DAP LE del 7/11/2024, e come indicato nel verbale:

*[“In apertura di seduta viene data comunicazione della nota pervenuta poco prima dell’inizio dei lavori e, pertanto, non ancora pubblicata sul portale della Provincia di Lecce, che costituisce allegato parte integrante del presente verbale: – Nota prot. n. 22619 del 15/04/2025 con cui ARPA Puglia DAP - Lecce ha trasmesso il parere di competenza recante in allegato l’appendice “Parere e valutazioni sulla disciplina End of Waste”, prot. n. 22159 del 11/04/2025, oltre che il contributo specialistico dell’UOS Agenti Fisici, prot. n. 9175 del 13/02/2025.” ]*

A proposito di quanto Asl prescrive al punto:

5. *Dovrà essere predisposto un piano del traffico che consideri sia la fase di cantiere, che la fase di esercizio: ottimizzazione dei percorsi, dei mezzi e degli orari per il rifornimento delle materie prime, in modo da minimizzare l'impatto sulla viabilità locale e garantire la sicurezza stradale.*

Anche queste prescrizioni sono ampiamente trattate sul verbale dal Presidente della Cds:

*[ 5. Incremento del traffico veicolare indotto. L’elaborato “Valutazione previsionale emissioni in atmosfera e da traffico veicolare” è da integrare, come richiesto da ARPA Puglia - DAP Lecce, tenendo conto delle distanze percorse dai mezzi che saranno movimentati ed in particolare per quelli che provvederanno a conferire i rifiuti in impianto.]*

Oltretutto ne ripete la necessità anche la Dott. Raffaella De Pascalis alla pag. 9 del verbale:

*[Infine, considerata l’ubicazione dell’impianto proposto e valutato l’incremento di traffico indotto dall’attività, sarebbe opportuno definire l’impatto cumulativo con il tenore di traffico attuale lungo la SP. 362 e via Atene.]*

## **Conclusioni riguardo al PUNTO 2:**

Chiediamo che l’ASL Lecce, che istituzionalmente si occupa della tutela della salute dei cittadini e che ha pubblicato negli ultimi quattro anni ben due aggiornamenti del registro dei tumori dai quali si evince che il Distretto di Galatina è tra i territori maggiormente colpiti da problematiche sanitarie, in un’area con forti pressioni ambientali per la presenza di molti opifici insalubri, esprima compiutamente il parere sanitario motivandolo ed evitando di ripetere prescrizioni già formulate nelle due CDS dagli altri Enti di tutela ambientale."

### **PUNTO 3.**

Atteso che durante la CDS del 15.04.2025, come risulta dal relativo verbale, è emerso che il Piano ASI non ha VAS;

che ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (<https://www.altalex.com/guide/valutazione-ambientale-strategical>) l'avvio della procedura di Vas è contestuale all'avvio della procedura per l'adozione ed approvazione del piano, a pena di annullamento dello stesso per violazione di legge;

che in assenza di VAS non risultano verificate ex ante le condizioni imprescindibili dello sviluppo sostenibile, ossia che esso non arrechi danno alla salute ed all'ambiente, come richiesto dall'art. 41 Cost.;

che le autorità procedenti e/o competenti, sia in sede di adozione del piano, sia in occasione delle sue varianti, sia in fase di attuazione di esso, ricoprono ai sensi dell'art. 3 ter D.Lgs. 152/2006 una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali, da cui dipende la tutela della salute umana e di tutti gli esseri viventi, piante e animali, secondo il concetto di ONE HEALTH,

che non sono noti, in quanto non resi disponibili al pubblico, come dovrebbero essere, nel rispetto del diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni ambientali, riconosciuto dalla Convenzione di Aarhus del 25.06.1998, per rendere effettiva la sua partecipazione al processo di decisione in materia ambientale, gli impatti cumulativi attuali in termini di emissioni di gas serra in aria, di consumo di acqua complessivo da parte delle aziende già esistenti sul territorio, trattandosi di risorsa scarsa, il cui consumo deve essere prioritariamente riservato alle esigenze domestiche, e di tutela della qualità dell'acqua, stante il dovere di garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente ed il miglioramento della sua qualità, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile (art. 37 Carta dei Diritti Fondamentali UE), che richiederebbe l'estensione dei controlli anche in ordine a sostanze allo stato non obbligatorie, ma già riconosciute a livello internazionale per la loro pericolosità per la salute (pfoa, pfas ed altre), stante il dovere di garantire un elevato livello di protezione della salute umana (art. 35 Carta dei diritti fondamentali UE),

che altresì occorre ridurre il consumo di suolo e migliorare la qualità del suolo, sempre conformemente al principio dello sviluppo sostenibile, che deve altresì avere una utilità sociale, e non aggravare a carico della collettività i costi ambientali e sociali;

che l'impatto sull'ambiente e sulla salute va verificato ex ante, prima di prendere la decisione, con la piena conoscenza delle informazioni esistenti e disponibili circa lo stato di salute delle matrici ambientali, aria, acqua e suolo, da cui dipende la salute umana, stante anche il diritto ad un ambiente salubre, di cui il diritto alla salute è espressione (art. 32 Cost.);

che è dovere di tutti gli enti pubblici e privati informare la loro azione ai principi di prevenzione, precauzione e correzione dei possibili danni alla fonte, come richiesto dall'art. 3 ter D.Lgs 152/2006, sopra citato;

che in particolare grava su ASL il dovere di prevenzione prima che di controllo in ordine ai rischi per la salute pubblica e dei Sindaci in qualità di autorità sanitarie locali, atteso che per Galatina

e Comuni limitrofi il CNR da decenni ha segnalato che la residenza costituisce fattore di rischio in ordine a malattie e morte, con conseguente obbligo a carico di tutte le istituzioni interessate di ridurlo e non di aumentarlo, a tutela del diritto alla vita;

PERTANTO, LE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE CHIEDONO A CODESTA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

di verificare la procedibilità della CDS in corso, stante l'assenza di VAS del Piano ASI;

di sospendere la CDS in corso nelle more di tale verifica, che è pregiudiziale;

di richiedere le informazioni circa gli impatti cumulativi esistenti su aria, suolo ed acqua, e di renderle disponibili al pubblico, in quanto indispensabili per favorire la sua partecipazione effettiva al processo decisionale in materia ambientale, non essendo accettabile l'aumento del rischio e tenuto conto che sono necessarie e doverose azioni preventive per ridurlo.

**di non rilasciare, in presenza delle criticità esposte, qualsivoglia atto autorizzativo relativo al procedimento in oggetto;**

#### **SI RISERVANO**

**Eventuali ulteriori azioni mirate a tutelare l'ambiente e la salute collettiva**, nonché a richiedere di accertare eventuali responsabilità in ogni ambito.

Distinti saluti

*Galatina 13.05.2024*

#### **LE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE**

**Coordinamento Civico Ambiente e Salute Prov. di Lecce** (Referente: Alessandra Caragiuli)

**NoiAmbiente e Beni Culturali di Noha e Galatina** (Referente: Marcello D'Acquarica)

**Nuova Messapia** (Referente: Francesco Manni)

**Associazione Italiana Medici per l'Ambiente - ISDE Italia – sez. di Lecce** (Referente: Sergio Mangia)

**Natural-mente No Rifiuti** (Referente: Antonio Geusa)

**Galatone Bene Comune** (Referente: Sebastiano Zenobini)



